

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ESPOSTO, DI GIULIO, GATTI, AMICI, BELARDI MERLO
ERIASI, BELLINI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, BINELLI,
BOCCHI, BRINI, COCCO MARIA, CURCIO, DE SIMONE,
DULBECCO, IANNI, POLITANO, RINDONE, SATANASSI,
VAGLI MAURA**

Presentata il 15 ottobre 1980

Misure urgenti per l'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge per interventi urgenti in agricoltura per un ammontare pari a 1.375 miliardi ha lo scopo di concorrere, in via eccezionale, ad attenuare lo stato di grave crisi in cui versano alcuni fondamentali comparti quali quello zootecnico e quello vitivinicolo.

È chiaro che tali misure sia per la quantità sia per la qualità della spesa, non tendono a dare risposte compiute a tutti i problemi drammatici che si pongono nei comparti indicati; l'obiettivo che ci si propone è più limitato: si tratta di raccordare l'eccezionalità degli interventi immediati proposti ad un programma più ampio che si pensa debba essere predisposto con sollecitudine nei prossimi mesi per affrontare in un quadro di programmazione economica di medio periodo i complessi problemi della crisi agraria in termini di estensione quantitativa e qualitativa della base produttiva, di difesa del reddito del

le famiglie coltivatrici, di rafforzamento della imprenditorialità agricola, della difesa delle produzioni, della revisione delle politiche comunitarie e dell'ammodernamento delle strutture.

Sono operanti da anni leggi, quali la legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevedono interventi organici nei settori fondamentali della nostra agricoltura, la cui spesa è bloccata soprattutto nelle regioni meridionali. È questo uno dei temi più urgenti di ogni valutazione delle condizioni in cui si esercita oggi e dovrà essere riconsiderato l'intervento finanziario pubblico in agricoltura. In ogni caso, tuttavia, è su questo tipo di intervento programmato, e su quello ordinario delle Regioni che occorre puntare per il rilancio dell'agricoltura. È nota la nostra opinione secondo la quale l'intervento organico ed adeguato in agricoltura ha bisogno di decise riforme: quella relativa ad ulteriori mutamenti nel regime fondiario, quella dei

patti agrari, del credito agrario, della Federconsorzi, dell'AIMA, del Ministero dell'agricoltura, delle Direttive comunitarie per le strutture agricole, eccetera: tutte connesse ad un impegno di programmazione in agricoltura — d'ordine nazionale, regionale e zonale — che attraverso un piano agro-alimentare contribuisca a garantire la validità e l'efficacia di un programma economico generale la cui necessità si impone nuovamente all'attenzione e alle esigenze del Paese.

Il disavanzo della bilancia agro-alimentare che ha superato nel 1979 i 6.000 miliardi di lire e che oggi, in continuo aumento, ha raggiunto il livello del disavanzo petrolifero, concorre ad alimentare quei processi inflattivi la cui continua ascendenza rischia di spingere fuori dai mercati la nostra economia, provocando impulsi crescenti di difficoltà con evidenti pericoli per l'occupazione e per il reddito delle famiglie.

Il fatto che sul prezzo finale al consumo dei prodotti agro-alimentari, all'agricoltura è « destinato » solo il 10 per cento; l'aumento incontrollato dei prezzi dei mezzi tecnici che aggrava costantemente i costi di produzione; l'anomalo rapporto fra agricoltura, industria e mercato, che vede sempre l'agricoltura in posizione subalterna, dimostrano — con altri noti fattori — come non sia più rinviabile la definizione e l'avvio di realizzazione di un piano agro-alimentare e dei relativi piani di settore, per affrontare finalmente i problemi dell'agricoltura in stretta connessione con quelli della riconversione industriale, del rinnovamento delle strutture di mercato e del cambiamento deciso della politica creditizia, elementi che direttamente interagiscono sul settore agricolo condizionando costi, produttività, redditi e programmi di sviluppo.

Data l'eccezionalità della situazione è perciò opportuno un provvedimento legislativo che eviti ogni ulteriore difficoltà nei due comparti indicati e, nello stesso tempo, crei le premesse perché i problemi dell'agricoltura, col rilievo necessario, si impongano già nella fase di redazione del programma a medio termine.

L'articolo 1 assegna 100 miliardi per gli anni 1980-81 al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per la concessione dell'indennità compensativa di cui alle direttive CEE 268/75.

L'articolo 2 assegna lire 15 miliardi all'AIMA in applicazione del regolamento CEE 1357/80 per il mantenimento delle vacche nutrici.

Con l'articolo 3 si concedono contributi *una tantum* a fondo perduto per un importo complessivo di 150 miliardi per ogni vitello nato e allevato sino all'età di un anno.

L'articolo 4 prevede la spesa di 150 miliardi per la concessione di contributi negli interessi su prestiti di conduzione e di esercizio in favore di imprenditori agricoli singoli o associati, di cooperative agricole e di loro consorzi.

All'articolo 5 è indicata la spesa di 300 miliardi di cui 200 miliardi per il finanziamento di programmi regionali relativi ad interventi straordinari ed urgenti a favore delle cooperative fra produttori agricoli e i loro consorzi, nonché di singole aziende operanti nei settori zootecnico, lattiero-caseario e vitivinicolo e lire 100 miliardi ad incremento degli stanziamenti di competenza nazionale da destinare all'acquisizione, ristrutturazione e realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

All'articolo 6 si autorizza la spesa di 50 miliardi per contribuire all'affermarsi e all'estendersi delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

All'articolo 7 è prevista la spesa di 150 miliardi per l'acquisto da parte del Ministero dei trasporti di mezzi di trasporto di prodotti agro-alimentari, con successiva assegnazione, mediante convenzione, alle cooperative e ai loro consorzi.

Con l'articolo 8 si autorizza la spesa di 50 miliardi per l'acquisto di un traghetto tutto-merci per il trasporto di prodotto agricolo sulla linea Civitavecchia-Golfo degli Aranci.

L'articolo 9 indica la spesa di 100 miliardi per l'anno 1980 per interventi nel settore vitivinicolo.

L'articolo 10 istituisce un limite d'impegno di 30 miliardi per la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato per la copertura di passività onerose.

L'articolo 11 prevede un intervento in conto capitale per permettere il completamento di opere irrigue bloccate dall'aumento dei costi. La spesa prevista è di 100 miliardi.

L'articolo 12, prevede la fiscalizzazione, nella misura del 25 per cento, dei contributi sociali che gravano sulle imprese e cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli zootecnici, vitivinicoli, agrumari e ortofrutticoli.

L'articolo 13 ripristina la riduzione del 50 per cento del contributo per l'assicurazione di malattia a favore delle aziende agricole ubicate nei comuni montani.

L'articolo 14 autorizza la spesa di 30 miliardi quale concorso finanziario nelle spese di commercializzazione e per iniziative promozionali a sostegno dell'esportazione dei prodotti agricoli.

Con questa proposta di legge intendiamo rendere più puntuale e sollecito il confronto nel Parlamento e con il Governo, oltre che con le forze sociali, sulla eccezionalità dei provvedimenti previsti.

Come abbiamo già osservato è necessario estendere rapidamente gli impegni per interventi organici per l'agricoltura: e ciò comporta, di certo, adeguati investimenti ma in pari tempo la revisione dei meccanismi nazionali della spesa nel settore e la riconsiderazione generale delle politiche economiche della comunità, prima fra tutte quella agricola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo è incrementato di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la concessione dell'indennità compensativa di cui alle direttive CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

ART. 2.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, n. 2, del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio della CEE del 5 giugno 1980.

Per il pagamento di detto premio valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

Per sostenere l'onere di cui al presente articolo è concessa all'AIMA la somma di lire 15 miliardi, che vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 3.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli allevatori, compresi fra i soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, contributi *una tantum* aventi eguale importo per ogni vitello nato dopo il 1° aprile 1980 ed allevato sino all'età di un anno.

Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per gli anni 1980 e 1981 da iscrivero nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

E autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980 per la concessione di contributi negli interessi su prestiti di conduzione e di esercizio in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, di cooperative agricole e di loro consorzi.

La somma di cui al primo comma è ripartita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ART. 5.

Per far fronte ad urgenti necessità sono autorizzate le seguenti spese per l'anno 1980, iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 200 miliardi ad incremento degli stanziamenti di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il finanziamento dei programmi regionali concernenti interventi straordinari ed urgenti in favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, di cooperative agricole e di loro consorzi operanti nel settore zootecnico, lattiero-caseario e vitivinicolo;

b) lire 100 miliardi ad incremento degli stanziamenti di competenza nazionale di cui all'articolo 3, lettera c), della su citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, da destinare per l'acquisizione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché per l'espletamento delle altre operazioni di interesse nazionale previste dall'articolo 5, lettera a), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano inviano al CIPAA i loro programmi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1977, n. 403.

Entro i trenta giorni successivi il CIPAA di concerto con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, definisce il piano nazionale di interventi e procede alla ripartizione della somma tra le regioni e le province autonome.

ART. 6.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per gli anni 1980 e 1981 da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi alle associazioni dei produttori agricoli e delle loro unioni riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e della legge 27 luglio 1967, n. 622, per l'espletamento dei compiti d'istituto previsti dalle leggi stesse.

Detta somma è integrativa degli stanziamenti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e viene assegnata dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per due terzi alle regioni e per un terzo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per gli anni 1980 e 1981 da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, destinata all'acquisto di mezzi gommati e carri ferroviari, frigoriferi e non, per il trasporto di prodotti agro-alimentari.

Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, definisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il relativo piano di acquisto, di intesa con le regioni, sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappre-

sentative sul piano nazionale, e le organizzazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute, e tenuto conto delle richieste delle cooperative agricole e dei loro consorzi, nonché delle associazioni dei produttori e loro unioni riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Il Ministero dei trasporti provvede, mediante licitazione privata, all'acquisto dei mezzi di cui al primo comma del presente articolo, sulla base delle indicazioni del piano definito.

Il Ministero dei trasporti, acquisito il parere delle organizzazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute e del rappresentante della regione interessata, provvede mediante apposite convenzioni con gli assegnatari nelle quali sono stabilite le condizioni ed i vincoli relativi all'utilizzazione, all'assegnazione dei mezzi di cui al primo comma alle cooperative agricole e ai loro consorzi, nonché alle associazioni dei produttori e alle loro unioni, che ne abbiano fatta richiesta.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per gli anni 1980 e 1981 da iscrivero nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, destinata all'acquisto di un traghetto tutto-merci, da impiegare esclusivamente per il trasporto dei prodotti agricoli che verrà immesso nella linea « Civitavecchia-Golfo Aranci », e sarà gestito dalle ferrovie dello Stato.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivero nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980 per interventi nel settore vitivinicolo, rivolti a favorire lo stoccaggio, a stabilire aiuti per le spese di gestione, ad agevolare l'acquisizione di strutture di stoccaggio da parte di cantine sociali e loro consorzi e per l'adozio-

ne di misure a favore delle imprese singole, nonché per concorrere al pagamento degli interessi relativi ai prestiti agrari di esercizio contratti dalle cantine e loro consorzi per l'anticipazione ai soci conferenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartirà fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma, tenendo conto della denuncia di produzione 1979 tra le regioni e province autonome, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ART. 10.

È autorizzata la istituzione di un limite d'impegno di 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980 per la concessione di contributi in conto interessi su mutui ventennali contratti al tasso dell'8 per cento, alle cooperative di produttori agricoli e ai loro consorzi che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, ivi comprese le stalle sociali, per la copertura di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 90 per cento delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, si applica il tasso del 5 per cento, per le provvidenze di cui al primo comma.

Il limite di cui al comma precedente è ripartito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 4, primo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e sentite le associazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi a fondo perduto, ai consorzi di bonifica, ai consorzi di irrigazione, agli enti autorizzati ad operare nei territori montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, agli enti di sviluppo, per il completamento di opere di irrigazione che hanno ottenuto finanziamenti pubblici ed eseguite almeno nella misura dei due terzi del progetto iniziale.

Il contributo è pari all'80 per cento dei maggiori costi documentati da perizia tecnica vistata dalla regione, elevabile al 100 per cento nei territori montani ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, e nei territori depressi delle aree interne e del Mezzogiorno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Le somme di cui sopra sono assegnate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti che ne fanno richiesta tramite la regione e le province autonome.

ART. 12.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, le imprese e le cooperative agricole che producono, trasformano e commercializzano prodotti zootecnici, vitivinicoli, ortofruttilicoli ed agrumari, nonché le associazioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, ed alla legge 27 luglio 1967, n. 622, per i medesimi settori, sono esonerate dal versamento dei contributi sociali dovuti per i lavoratori alle loro dipendenze nella misura del 25 per cento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo per gli anni 1980 e 1981, valutata in complessive lire 150 miliardi, viene iscritta in ragione di lire 50 miliardi e lire 100 miliardi nel bilancio dello Stato rispettivamente degli anni 1980 e 1981.

ART. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, si applica la riduzione del 50 per cento del contributo per l'assicurazione di malattia a favore delle aziende agricole con terreni ubicati nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

ART. 14.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 15 miliardi per il 1980 e di lire 15 miliardi per il 1981, destinati alla erogazione di concorsi finanziari nelle spese di commercializzazione e per iniziative promozionali, sostenute da parte di cooperative e loro consorzi rivolte ad incentivare l'esportazione ed il consumo all'estero dei prodotti agricoli ed alimentari.

Dette somme verranno ripartite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra le regioni e le province autonome da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di programmi formulati d'intesa tra il Ministero stesso e le regioni.

ART. 15.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con corrispondente riduzione della somma iscritta al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.